



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 288 del 12/05/2025

Oggetto: RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI - ANNO 2025.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 22 del 05 maggio 2025 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Organizzazione ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2025, esecutivo dal 09/02/2025 di approvazione del PEG per gli anni 2025-27;

RICHIAMATA la legge 23/03/1993, n. 84 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale."; Visto, in particolare, l'art. 2 "Requisiti per l'esercizio della professione" che al primo comma prevede che " Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.";

RILEVATO che con sentenza della Corte di Cassazione – Sezione lavoro, n. 7776 del 16/04/2015, è stato confermato il precedente parere espresso dal Consiglio di Stato in

data 15/03/2011, secondo cui nel caso in cui sussista il vincolo di esclusività e l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, la relativa tassa deve gravare sull'Ente per conto del quale l'attività medesima viene esercitata;

RICHIAMATO il CCDI normativo per il triennio 2023/2025 siglato il 22 dicembre 2023 che prevede all'art. 28 comma 4 la seguente norma: "Nel caso che le attività di cui al presente articolo siano necessarie e possono essere espletate nell'esclusivo interesse dell'Ente, la relativa tassa d'iscrizione o qualunque onere derivante dal mantenimento presso l'albo o ordine interessato, saranno a totale carico dell'Ente";

ATTESO che il personale in servizio a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo professionale di "assistente sociale" ha richiesto il rimborso delle spese sostenute, nell'anno 2025, per la tassa di iscrizione all'Ordine degli Assistenti Sociali;

DATO ATTO che le quote di iscrizione per l'anno 2025 saranno rimborsate alle Assistenti Sociali del Comune di Malnate a fronte della presentazione della documentazione comprovante l'effettivo pagamento;

VERIFICATA, giusto il disposto dell'art. 6-bis della Legge 07.08.2000 n. 241, l'assenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

ACCERTATA, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), del Decreto legge 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009, n. 102, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147- bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione anno 2025;

DETERMINA

1) IMPEGNARE al capitolo 604 del bilancio 2025, la somma complessiva di euro 560,00, da destinare al rimborso delle spese sostenute dalle assistenti sociali in servizio presso l'ente, per il pagamento della tassa di iscrizione all'Ordine professionale degli assistenti sociali relativo all'anno 2025, come risulta nella scheda contabile allegata al presente atto;

2) PROCEDERE al rimborso delle quote di iscrizione per l'anno 2025 all'Ordine degli Assistenti Sociali sostenute dal personale di questo Ente, successivamente all'acquisizione delle relative ricevute di pagamento;

3) DARE ATTO, infine, che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(ERMIDIO ROCCO)
con firma digitale**